

TRIBUNA SUI CONCORSI UNIVERSITARI

a cura di Leonardo Bosi

Lo scandalo delle cattedre di otorinolaringoiatria del 1988

Annullamento amministrativo a seguito delle sentenze penali



Il tormentone estivo degli Italiani è consistito, per mesi interi, nella valutazione sull'opportunità che il Dott. Antonio FAZIO lasci spontaneamente il posto di Governatore della Banca d'Italia, a seguito della sconcertante vicenda legata alla scalata dell'Antonveneta.

Indipendentemente dal fatto che se il sunnominato lasciasse tale ruolo, uscendo dalla porta secondaria, Gli daremmo anche noi un bacino in fronte e, perfino, un mazzo di fior(an)i, non possiamo non rilevare che - in ogni caso - stiamo parlando di un illustre economista, peraltro incensurato alla Sua età, che ha ricevuto soltanto un semplice avviso di garanzia e che, pertanto, ha tutto il diritto di difendere il proprio operato nelle sedi giudiziarie opportune, per non parlare del fatto che trattasi comunque di un maldestro tentativo di salvaguardare un patrimonio nazionale, seppur in barba ai regolamenti imposti dalle normative comunitarie.

D'altronde, quando mai in Italia potremo permetterci, in base ad un processo mediatico quanto intempestivo, di sostituire il Governatore della Banca d'Italia, laddove né il Ministro (On. Letizia MORATTI) né il Direttore Generale (Dott. Antonello MASIA) del MIUR appaiono in grado di destituire i "vincitori" del concorso di Otorinolaringoiatria del 1988, nonostante:

Sentenza: Tribunale Penale di Roma n° 4146/1996 del 7/6/1999;

Sentenza: Corte di Appello Penale di Roma n° 1478/2000 dell'1/12/2000;

Sentenza: Corte di Cassazione Penale di Roma n° 1732/2001 del 5/11/2001;

Parere-decisione: Consiglio di Stato n° 375/2002 del 20/3/2002;

Sentenza: Corte di Cassazione Penale di Roma n° 1324/2003 del 28/3/2003;

Ordinanza di Annullamento: Corte di Appello Penale di Roma dell'8/10/2004.

Al punto che il Prof. Adriano MAZZONE, difeso dagli avv.ti Riccardo SOPRANO e Antonio SASSO, ritenendo che il vertici ministeriali avessero necessità di ulteriori conferme sull'irregolarità di tale concorso (evidentemente costoro giudicano l'abuso d'uf-

ficio, la falsità ideologica e la violenza privata contro candidati ingiustamente bocciati un iter, se non perfettamente conforme alle

Leggi, almeno non contrastante con quella che può ritenersi ormai come una prassi consolidata), proponeva il ricorso n° 4274/2005 R.G., in base al quale si è recentemente espresso il TAR Campania (con sentenza* n° 15722 del 7/7/2005, depositata il 30/9/2005) che ribadiva ulteriormente quanto già espresso all'unanimità da tutti i Giudici nei vari gradi di giudizio e sentenziava nei confronti del MURST, della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di tale Ateneo, nientemeno che la decadenza dal ruolo del Prof. Gaetano MOTTA con effetto immediato "accogliendo il ricorso e, per l'effetto, dichiarando l'obbligo delle intime amministrazioni, secondo le rispettive competenze, di provvedere sull'atto di diffida e messa in mora notificato in data 26/3/2005". Ovviamente lo sconcertante quanto assordante silenzio del MURST ha consentito al Prof. Gaetano MOTTA perfino di portare a termine un concorso ad un posto di ricercatore universitario, della cui commissione faceva parte quale membro nominato dalla Facoltà di appartenenza, addirittura nell'Ottobre del 2005; un concorso che ha visto il "rifiuto" di vari docenti (ben cinque Professori Associati) a far parte della commissione ed il ritiro di diversi candidati, alcuni dei quali con rilevanti titoli di carriera. Non si esclude che la Procura della Repubblica di Napoli finirà per interessarsi di questo concorso, fosse altro per valutare l'attendibilità del giudizio della Corte Penale d'Appello di Roma che ha chiosato la modalità comportamentale del Prof. Gaetano MOTTA come "spocchiosa sicumera corruttiva" (pag. 93 - Sentenza Corte d'Appello di Roma n° 1478/2000 dell'1/12/2000).

Tale sentenza, d'altra parte, proprio a proposito del ritiro dal concorso del Prof. Adriano MAZZONE di Napoli, si esprime nella maniera seguente (cfr. pag 124):

".....(omissis)..... le significative, ampie e chiare accuse del teste Mazzone. Costui era, infatti, nient'altro che uno dei numerosi candidati indotti con minacce dai vari imputati a ritirarsi dal concorso proprio per favorire Motta figlio, né si può pretendere che i

capi d'imputazione riportassero per esteso, sin dalla loro originaria formulazione, la descrizione minuziosa delle pluriennali e molteplici condotte delittuose poste in essere dall'imputato Motta, quali emerse all'esito di un lungo e molto resistito dibattito.(omissis).....non

mina la credibilità e soprattutto la verosimiglianza delle accuse (che si inquadrano perfettamente nell'ambito della multiforme e provatissima attività delittuosa del Motta), dimostra al massimo che la parte del settore universitario otorino, gestita dalla famiglia Motta, con i delitti di falso ci conviveva". Ovviamente la sentenza del TAR Campania interessa anche gli altri "vincitori" del concorso del 1988, che attualmente ricoprono cattedre prestigiose in vari Atenei e che devono essere immediatamente retrocessi a Professori Associati. D'altronde anche il Ministro della Salute (On. Francesco STORACE) non avrebbe alcun motivo plausibile per dover tollerare ulteriormente che importanti primari di strutture sanitarie complesse restino affidati in mani di specialisti che non hanno superato alcuna valutazione comparativa, laddove il "concorso" è stato ormai "annullato" più volte sia dal punto di vista penale che da quello amministrativo. Il Prof. Gaetano MOTTA, che non svolge (ormai da circa due anni) attività chirurgica in quanto ha la sala operatoria "chiusa" per ristrutturazione ma, in compenso, ha un'intensa attività giudiziaria, avrebbe presentato due ricusazioni di commissari (i Proff. Edoardo ARSLAN di Padova ed Ettore CASSANDRO di Catanzaro) al concorso di prima fascia di Audiologia (Med 32) attualmente in itinere all'Università di Messina, un ricorso al TAR contro il concorso di prima fascia di Otorinolaringoiatria svoltosi presso l'Università di Firenze (Vincitori: i Proff. Enrico DE CAMPORA e Jacopo GALLI) ed un ricorso al TAR contro il concorso di prima fascia di Audiologia svoltosi presso l'Università di Catania (Vincitori: i Proff. Umberto BARILLARI e Agostino SERRA); a quest'ultimo concorso avrebbe riservato anche una denuncia penale. E' davvero stupefacente, in proposito, constatare come il Prof. Gaetano MOTTA possa ancora stare in servizio quale Professore Ordinario e non sia stato ancora retrocesso, nel ruolo precedentemente rico-

perto, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli; ciò anche in base a quanto disposto dal citato parere-decisione del Consiglio di Stato (che - alla richiesta del MURST sulla possibilità di mantenere sul posto i "vincitori" del concorso del 1988 in attesa del suo rifacimento - risponde a pag. 4: "tale assunto non può essere condiviso").

Ma al MURST tutta la vicenda viene ancora ignorata: il Dott. Antonello MASIA continua perfino ad inserire i "vincitori" del concorso del 1988 nell'elenco dei docenti di prima fascia con elettorato "attivo" e "passivo", al punto che il Dott. Carlo CORRADINI (Responsabile del CIPUR dell'Università Cattolica di Roma) avrebbe impugnato il decreto del MURST al TAR Lazio, chiedendo che venissero redatti nuovamente gli elenchi dei votanti e dei votabili del raggruppamento disciplinare Med 31 (Otorinolaringoiatria) alla luce delle sentenze di cui sopra.

Il fatto che, nei concorsi universitari di Otorinolaringoiatria, vi sia un esiguo numero di candidati e che questi ultimi (talora in possesso di titoli elevati) si "ritirino spontaneamente" è uno strano fenomeno italiano; ciò non è successo soltanto al concorso di ricercatore di Napoli, in cui il Prof. Gaetano MOTTA era commissario designato dalla Facoltà (esercitando la funzione accademica di Professore Ordinario dopo di essere stato destituito dalla Magistratura Penale e da quella Amministrativa), ma anche - per esempio - al concorso "nazionale" che egli aveva vinto al ruolo di professore associato e, perfino, al concorso di associato vinto da suo fratello Sergio presso l'Università di Messina (i cui atti dovrebbero essere approfonditi dal Magnifico Rettore Prof. Francesco TOMMASIELLO anche alla luce della sentenza n° 1068/2003 del TAR Sardegna e di quella n° 7797/2004 del Consiglio di Stato). Poiché, a norma di Legge, un candidato che si presenta ad un pubblico concorso non corre altro rischio che quello di essere bocciato (non può essere, infatti, né malmenato né ucciso per lapidazione dai commissari), non si capisce pertanto come mai a taluni concorsi di Otorinolaringoiatria partecipino così pochi candidati e, successivamente, molti di essi si ritirino spontaneamente, laddove attualmente non occorre più neanche presentare documenta-

zione bollata né autenticata da notai (e, quindi, la spesa per la presentazione di una domanda di partecipazione è praticamente irrisoria).

Proviamo, infatti, ad immaginare cosa succederebbe se in Italia venivano realizzati un congruo numero di Casinò di Stato, nei quali i giocatori se vincessero riceverebbero il premio e, se perdessero, lo Stato restituiva l'importo della giocata; sarebbe difficile non dover registrare una ressa immane all'ingresso di una simile struttura, laddove sarebbe strano che pochi arrivassero alla sua soglia e, addirittura, alcuni facessero di tutto per uscirne "spontaneamente" prima ancora di aver puntato. Se una siffatta specie di casinò fosse stata inventata e il comportamento dei giocatori fosse stato quello descritto, non desterebbe alcuna meraviglia il constatare che i volti dei giocatori ai vari tavoli verdi fossero soltanto quelli dei figli e degli "amici" di famiglia che "puntano" ad una roulette che appaia platealmente manomessa. Ma nulla fa più meraviglia in una Italia in cui i Giudici del TAR Sardegna (sentenza n° 1068/2003), nell'annullare il concorso a Professore Associato "vinto" dal Dott. Roberto PUXEDDU (figlio del Prof. Paolo, Presidente della commissione del Concorso a Cattedre di Otorinolaringoiatria del 1988), fotografano il comportamento del MURST nei confronti dell'accademia di tale specialità con un "...vista la oggettiva situazione ambientale - ancora oggi caratterizzata da un atteggiamento di lassismo da parte delle autorità competenti a dar corso ai pronunciati penali ed al parere della suprema magistratura amministrativa..."; quello che dispiace è il dover constatare come si sia perduto anche la parvenza del senso della legalità, laddove non si riesce a destituire dal posto i "vincitori" del concorso del 1988 laddove (cfr. citata sentenza Corte di Appello pag. 112) - "... (omissis)....può senz'altro affermarsi che si è avuto nella specie non una mera alterazione del principio della "par condicio" fra i concorrenti, ma la sua totale negazione, come si trattasse di un concorso svoltosi nella peggiore repubblica delle banane". Il Cipur è un sindacato di categoria (e, come tale, è a salvaguardia dei diritti della stessa) che non riesce, dallo Stato Italiano, ad ottenere che vengano destituiti dal posto alcuni docenti ai quali giuridicamente

esso non spetta; a nostro giudizio, infatti, la difesa ad oltranza dell'illegalità mortifica la gran parte dei Professori Universitari che quotidianamente esercita il proprio lavoro con onestà e sacrificio. Giova, forse, ai vertici del MURST ricordare alcune frasi esplicative in conclusione alla citata sentenza della Corte Penale d'Appello di Roma:

(pag. 141) - "Quanto all'entità della pena, opina la Corte che quelle irrogate sono delle pene palesemente miti, essendo il Tribunale partito dalla pena base minima ed avendo apportato spernibili aumenti per la continuazione, malgrado la gravità e pluralità dei fatti, la molteplicità dei soggetti favoriti e di quelli danneggiati, lo sfacciato nepotismo e dispotismo di altri secoli che caratterizza la vicenda, l'enorme discredito procurato al mondo accademico nazionale ed al settore sanitario nazionale, verso i quali i delittuosi comportamenti dei personaggi che contano non possono non aver alimentato la sfiducia". (pag. 142) - "Sicché, doverosamente differenziando, rispetto a tutti gli altri imputati, la ben più grave e diffusa responsabilità del Motta, soggetto altamente egocentrico, posseduto da un'incontenibile sete di potere e da una innata tendenza a misconoscere e calpestare gli altrui diritti e la dignità umana e professionale degli altri appartenenti al settore che non siano suoi protetti; riottoso ed incapace di accettare la sola idea che ormai esistono delle regole a presidio della materia concorsuale ed a garanzia dell'indipendente sviluppo della carriera secondo i meriti; ancorato per ragioni di potere personale, non disgiunto da aspetti di venale interesse, e secondo la più vieta iconografia ad una visione del mondo accademico ancestrale ed ottocentesca (alle soglie del terzo millennio ed in un Paese ormai dotato, bene o male, di intrinseca capacità di crescita civile e democratica) da considerare come un feudo baronale di famiglia, da strumentalizzare a suo libero arbitrio per sistemare primo e secondo figlio, pupilli, allievi ed altri suoi succubi, e tramite il quale conquistare i feudi vicini, per una gestione personale e da monarca assoluto della disciplina".

Leonardo Bosi

*La sentenza sarà pubblicata nel prossimo numero. E' comunque leggibile nel sito www.cipur.it